



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile – area Crisi d'impresa**

125-1/2024 R.G. P.U.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice relatore

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata c.d. familiare dei beni di LUIGI CARLI (C.F: CRLLGU71H21A669V), nato a Barletta il 21.06.1971 e LACAVALLA EMANUELLA CARMELA (C.F. LCVMLL74H52A669D), nata a Margherita di Savoia il 12.6.1974, entrambi residenti in Barletta alla Via Luigi Dicuonzo n.90, assistiti dall'avv. Vincenzo Bonadies e Salvatore Dibenedetto

Con ricorso depositato il 19.6.2024, i coniugi Carli Luigi e Lacavalla Emanuella Carmela, con l'assistenza dell'O.C.C. di Trani nella persona del liquidatore l'avv. Filomena Baldino, hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata sui loro beni, trovandosi in stato di sovraindebitamento causato dalle alterne fortune delle precedenti attività imprenditoriali di Carli Luigi, tra il 2004 e il 2018, ormai cessate. Dalla relazione emerge che: la debitoria complessiva dei ricorrenti ammonta ad € 363.031,25 a cui bisogna aggiungere i costi della procedura; il ricorrente è dipendente della Ceam Costruzioni s.r.l. con retribuzione mensile pari ad € 1.600,00 circa; la ricorrente casalinga percepisce pensione di invalidità dell'importo pari ad € 300,00; il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi e dal figlio [REDACTED], al momento economicamente non indipendente; i ricorrenti sono ospiti del figlio [REDACTED], poiché l'appartamento di loro proprietà è stato pignorato, contribuendo alle spese di vitto e alloggio nella misura di € 300,00 mensili; le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dei ricorrenti e del loro nucleo familiare ammontano ad euro 1.200,00, così come attestato dall'OCC; i ricorrenti sono proprietari di un immobile sito nel Comune di Margherita di Savoia alla via Cavalier Giuseppe Daloiso n.1, in



catasto al fg. 25, part. 919, aggiudicato nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 568/2017 pendente innanzi al Tribunale di Foggia per l'importo di € 106.240,00; la Lacavalla, inoltre, è titolare di due autovetture, meglio indicate nella relazione dell'OCC.

In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII. Sempre in via preliminare, sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2. CCII, in quanto il centro di interessi principale dei ricorrenti è collocabile nel comune di Barletta.

Appaiono sussistere i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata familiare.

Entrambi i ricorrenti rivestono la qualifica di consumatore o comunque di debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Dal punto di vista oggettivo, i debitori versano in stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'OCC nella propria relazione: l'esposizione debitoria ammonta ad € 363.031,25. A fronte di tale debitoria, il patrimonio dei ricorrenti, oltre al ricavato dalla vendita forzata dell'immobile in comproprietà, è rappresentato dallo stipendio mensile del Carli e dall'esigua pensione di invalidità della Lacavalla.

Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere a priori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che spetta unicamente al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie- deve osservarsi che al momento la famiglia Carli-Lacavalla è monoreddito e il figlio ~~██████████~~ è disoccupato, nonostante la giovane età. Il reddito mensile ammonta a circa € 1.900,00 (1.600 a titolo di stipendio del Carli, come specificato nella dichiarazione sottoscritta del 23.10.2023- all n. 6 alla relazione dell'OCC- ed € ~~██████████~~ a titolo di ~~██████████~~ percepita dalla ~~██████████~~). A tal proposito deve osservarsi che il trattamento retributivo del Carli deve essere valorizzato nella sua interezza, senza considerare l'assegnazione disposta in favore di Banca Carime e di ADER a seguito di pignoramento presso terzi. La procedura di liquidazione controllata produce un effetto segregativo del patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto della par condicio

creditorum e delle cause legittime di prelazione, con la conseguenza che l'apertura della liquidazione, al pari della procedura concorsuale maggiore, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori ex 2740 e 2741 c.c.. Deve trovare applicazione analogica l'art. 144 C.C.I.I. che statuisce l'inefficacia dei pagamenti all'apertura della liquidazione, ancorchè eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore. Deve quantificarsi in € 1.000,00 il fabbisogno mensile del nucleo familiare dei ricorrenti (somma determinata secondo il dato ISTAT), in ragione della circostanza che gli stessi vivono con il figlio e che, dunque, non pagano canoni di locazione (gli istanti non hanno prodotto alcun contratto di locazione stipulato dal figlio Gianluca) e che, tenuto conto della giovane età del figlio, lo stesso a breve potrà ricollocarsi nel mondo del lavoro con conseguente apporto ai bisogni familiari. Non ci si può esimere dal rilevare che oggetto di liquidazione saranno anche le somme rinvenienti dai rapporti bancari e postali intestati ai ricorrenti nonché gli ulteriori beni mobili intestati ai ricorrenti.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerata la composizione del nucleo familiare, la presenza del reddito di lavoro dipendente del Carli e della percezione, da parte della Lacavalla di una ~~reddito di natura~~ (che sebbene esclusa dalla liquidazione controllata, concorre alla determinazione del reddito familiare e, dunque, non può non tenersene conto) si ritiene che la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del Carli ai sensi dell'art 268, comma 4, lett. B, CCI, è pari ad € 900,00. Si ritiene di dover escludere dalla liquidazione l'autovettura FIAT PUNTO targata ~~XXXXXX~~. Nella nomina del liquidatore si ritiene di non confermare il gestore della crisi nominato dall'OCC in considerazione del mancato approfondimento istruttorio in ordine alla situazione economico finanziaria dell'intero nucleo familiare dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1,2,27,125,268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di Luigi Carli (C.F: CRLGU71H21A669V), nata a Barletta il 21.06.1971 e Lacavalla Emanuella CARMELA (C.F. LCVMLL74H52A669D), nata a Margherita di Savoia il 12.6.1974, entrambi residenti in Barletta alla Via Luigi Dicuonzo n.90;
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore l'avv. Roberta Moscatelli;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;



- 5) dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito derivante da ~~percepito da Emanuella Carmela Lacavalla e l' autovettura~~ percepito da Emanuella Carmela Lacavalla e l' autovettura ~~in nome e per conto della~~ nella titolarità di Lacavalla Emanuella;
- 6) dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito da lavoro dipendente percepito da Luigi Carli nella misura di € 900,00 mensili, con obbligo di versare in favore della procedura il reddito eccedente la somma di € 900,00 (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove eventualmente percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
- 7) assegna a tutti i terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 8) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 9) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc. alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti della debitrice anche se estinti;
- 10) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
- 11) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni dei debitori.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai debitori, agli advisor, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 25 luglio 2024.

Il giudice estensore

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

Il presidente

Dott. Giuseppe Rana

